



COMUNE DI COGOLETO

Paese natale di Cristoforo Colombo
Città Metropolitana di Genova

Via Rati, 66 - Tel. 010/91701 - Fax 010/9170225 - C.F. 80007570106 - P.I. 00845470103

Protocollo n. 18939

Ordinanza n. 104

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: OBBLIGO PER I CONDUTTORI DI CANI DI RIMUOVERE GLI ESCREMENTI ED URINA DEI PROPRI ANIMALI.

IL SINDACO

Premesso che:

- il suolo pubblico (strade, marciapiedi, piazze, zone verdi, ecc...) per incuria dei proprietari o conduttori dei cani, viene sovente insudiciato dagli escrementi e dall'urina degli animali, recando disturbo, disagio e pericolo per i pedoni, in particolare per bambini, anziani e non vedenti, oltre a provocare notevole degrado per il paese;
- l'ordinamento giuridico riconosce il reato di imbrattamento delle cose mobili degli altri, la lesione della pubblica igiene, del decoro e della tutela della salute pubblica, l'imbrattamento dei muri delle case o di edifici pubblici, l'aggravamento delle sanzioni in caso di monumenti storici. La sanzione è prevista dall'articolo 639 Codice Penale.
- tale circostanza lede la pubblica igiene, oltre che il decoro, ed è idonea a porre in pericolo la salute pubblica;
- la sanzione da 300,00 a 1.000,00 euro è prevista se il proprietario/conduttore del cane non rimedia all'imbrattamento o non impedisce il medesimo in specifiche circostanze non rimediabili, allorquando esemplificativamente le deiezioni interessano i muri delle case, gli edifici pubblici, i veicoli ecc.;
- la sanzione da 1.000,00 a 3.000,00 euro rientra nella fattispecie di imbrattamento che interessi beni e cose di interesse storico o artistico;

Vista la necessità di intervenire obbligando i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro custodia di munirsi di apposite pinze, palette, sacchetti di plastica e bottiglietta d'acqua, al fine di poter rimuovere gli escrementi ed urina suddetti;

Ritenuto opportuno:

- prevedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano muniti di apposite palette, sacchetti di plastica, bottigliette d'acqua o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine onde poter rimuovere gli escrementi e ripulire la superficie lordata dall'urina;
- garantire una maggiore igiene dell'area urbana ed una più sicura circolazione dei cittadini;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali* e ss.mm.ii.;

Vista la Legge del 23/12/1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi della quale il Sindaco è individuato come Autorità Sanitaria Locale;

Vista l'Ordinanza 3-03-2009 del Ministero della Salute (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009) in forza della quale, all'art.2 comma 4, "[...]E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliergli le feci e avere con sè strumenti idonei alla raccolta delle stesse".

ORDINA

ai proprietari dei cani ed alle persone che, a qualsiasi titolo, li conducono:

- 1) di provvedere immediatamente alla raccolta delle deiezioni, alla pulizia dei luoghi ed al corretto smaltimento delle feci, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori, qualora il cane sporchi luoghi pubblici o aperti al pubblico quali strade, marciapiedi, portici, piazze, giardini e parchi pubblici, aree attrezzate adibite al gioco dei bambini, zone destinate al verde pubblico;
- 2) di munirsi, durante l'accompagnamento dei cani, di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine depositate dai cani;
- 3) di munirsi inoltre di una bottiglietta d'acqua da versare sulla superficie lordata dall'urina e dalle feci del cane al fine di ripulire nell'immediatezza la stessa.

AVVERTE

che qualora gli Organi di Vigilanza riscontrino l'inosservanza di uno dei punti da 1 a 3 della presente Ordinanza, verrà applicata, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00;

MANDA

- all'8° e 9° Settore dell'Ente, rispettivamente, Ambiente e Polizia Locale, per la diffusione del presente provvedimento alla cittadinanza, ivi compresa la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- alla ASL 3 Genovese - Direzione Generale per opportuna conoscenza.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Liguria o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Cogoleto, 30 agosto 2018



Il Sindaco
Mauro CAVELLI